

# Perdita della vita e risarcimento del danno

Seminario svoltosi il 17 ottobre 2012

## *Report degli interventi*

### **1. Premessa.**

Il 17 ottobre 2012, nell'Aula Magna del palazzo della Corte di cassazione si è svolto il seminario, organizzato dall'Ufficio per la Formazione Decentrata del C.S.M. e dalla Corte di cassazione, dal titolo "*Perdita della vita e risarcimento del danno*".

Sotto la direzione del pres. Roberto Preden, sono intervenuti sul tema i proff.ri Cesare Massimo Bianca, Nicolò Lipari, Pietro Rescigno, ed il giudice costituzionale Mario Rosario Morelli.

Il presente *report* riassume i punti salienti dei rispettivi interventi.

### **2. Introduzione del pres. Roberto Preden.**

Il presidente Roberto Preden ha aperto i lavori esponendo lo "stato dell'arte" della giurisprudenza sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita.

Nel suo intervento ha esposto innanzitutto i punti fermi nella giurisprudenza di legittimità sul tema in esame, e cioè:

- (a) la lesione del diritto alla vita è un danno diverso dalla lesione della salute;
- (b) la perdita della vita, in sé considerata, non è un danno risarcibile, perché con la perdita del diritto scompare anche il soggetto che potrebbe farlo valere. La protezione dunque si sposta in questi casi dal soggetto che perde la vita ai suoi congiunti;
- (c) nel caso di lesioni seguite dalla morte della vittima, nessun risarcimento è possibile nel caso di morte immediata;
- (d) nel caso invece di sopravvivenza *quodam tempore*, è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale a condizione che la vittima sia rimasta lucida e cosciente per un "apprezzabile lasso di tempo"; in questo caso tuttavia quel che viene risarcito non è né la perdita del diritto alla vita, né il danno biologico, la cui sussistenza presuppone

che la vittima sia in vita e vitale. In questo caso dunque viene risarcito un danno non patrimoniale di tipo morale;

(e) nel risarcimento del danno biologico è necessariamente compreso il danno morale rappresentato dalle sofferenze causate dalla lesione della salute, così come nel risarcimento del danno non patrimoniale da morte di un congiunto è necessariamente compreso il c.d. danno da rottura del vincolo parentale.

Dopo avere esposto il sistema del diritto vivente, il pres. Preden ha evidenziato alcune criticità di esso.

In primo luogo, ha ammesso che la nozione di "apprezzabile lasso di tempo", entro il quale la vittima di lesioni deve essere rimasta in vita per potere pretendere il risarcimento del danno da "lucida agonia" è certamente generica, ma purtroppo inevitabile, non potendosi in questa materia fissare principi generali, ancorata com'è a valutazioni in fatto da compiere caso per caso. Ha tuttavia soggiunto come sarebbe "opportuno" che i giudici di merito "liquidassero più congruamente" questa situazione di estrema sofferenza.

In secondo luogo, ha ammesso la serietà della critica mossa da parte della dottrina allo "statuto" del danno sopra riassunto, secondo cui è irrazionale che vita, la quale è un diritto fondamentale, non abbia una tutela risarcitoria, ed ha sollecitato una approfondita riflessione sulla coerenza tra la "chiusura" del giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita, e la gerarchia dei diritti fondamentali.

### **3. Intervento del prof. Cesare Massimo Bianca.**

3.1. Il prof. Bianca nel suo intervento ha articolato una critica all'orientamento secondo cui la perdita del diritto alla vita non sarebbe un danno risarcibile.

Questo orientamento, ha osservato il relatore, si fonda su due argomenti principali:

(a) un diritto non può sorgere in capo a chi non ha capacità giuridica, in quanto deceduto;

(b) se si risarcisse il danno da perdita della vita, il risarcimento andrebbe a vantaggio non della vittima, ma dei suoi eredi, e dunque non avrebbe una funzione risarcitoria, ma punitiva;

(c) la morte non può provocare nel defunto una sofferenza morale, e dunque un danno non è nemmeno concepibile.

3.2. Alla tesi secondo cui non sarebbe concepibile un diritto (quello al risarcimento del danno da perdita della vita) che per sorgere presuppone la morte del suo titolare, il relatore ha obiettato che in realtà nel caso di perdita della vita il diritto al risarcimento sorge quando la vittima è ancora in vita, perché è quando è in vita che subisce il danno della privazione della vita.

E' durante la vita della vittima, dunque, che si verifica il "danno-evento", il quale è l'unico che può dar vita al diritto al risarcimento. Che, poi, il "danno-conseguenza" si produca *post mortem* non sarebbe circostanza idonea ad escludere il risarcimento.

Del resto, ha soggiunto il relatore, la tesi secondo cui il danno da perdita della vita non sarebbe risarcibile perché la vittima non può apprezzarne le conseguenze è in contrasto con principi affermati dalla giurisprudenza in altre fattispecie di danno: ad esempio, in tema di danno biologico, il risarcimento viene ammesso a prescindere dalle conseguenze che ne derivano. Non si comprenderebbe, pertanto, perché mai il danno biologico sia ritenuto *in re ipsa*, e quello da perdita della vita no: il bene della vita è infatti primario, e dunque non è più pensabile che la perdita di esso non sia risarcito. Come il danno biologico, anche il danno da perdita della vita dovrebbe spettare per il solo fatto che la vita è stata sottratta.

3.3. Il prof. Bianca è quindi passato a confutare l'argomento secondo cui se si ammettesse il risarcimento del danno da perdita della vita, la liquidazione avverrebbe a favore degli eredi, e non sarebbe un risarcimento ma una pena.

Secondo il relatore, il risarcimento del danno da perdita della vita non ha lo scopo di punire l'autore del fatto, ma risarcire vittima.

Anche in passato si affermava che il risarcimento spettasse alla vittima, e come intrasmissibile era il bene leso, intrasmissibile doveva essere anche il diritto al risarcimento. Tuttavia questo antico principio è stato oggi abbandonato, e si ammette che anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sia disponibile e trasmissibile, come tutti gli altri diritti. Esso si può cedere senza che perda il titolo in base al quale era sorto. La cessione non priva il risarcimento della sua funzione risarcitoria. E lo stesso dicasi per il caso di successione ereditaria: anche la trasmissione ereditaria è una forma di "utilizzo" del diritto al risarcimento. La trasmissibilità agli eredi del credito è il momento di realizzazione del vantaggio patrimoniale.

3.4. Il prof. Bianca è quindi passato a confutare l'argomento secondo cui non potrebbe rappresentare un danno il pregiudizio che la vittima non è in grado di avvertire.

Il relatore ha ammesso che questo è il punto più delicato, e discusso anche in altri ordinamenti. Ha riferito al riguardo dell'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione francese. Nel 2010, infatti, quella Corte negò in sede penale il risarcimento del danno morale a favore delle vittime di due incidenti mortali, decedute dopo un periodo di incoscienza, sul presupposto che esse non potevano presumibilmente avere subito alcuna sofferenza morale. Nello stesso anno, però, le sezioni civili della *Cour de cassation* ritenevano pacificamente che il risarcimento del danno non patrimoniale in fattispecie analoghe prescindere dal fatto che la vittima abbia avvertito un effettivo dolore.

Il relatore ha quindi proseguito negando che il danno non patrimoniale si riduca al solo patema d'animo: la giurisprudenza ormai da tempo ha ammesso infatti un'ampia nozione di danno non patrimoniale, nel quale rientra non solo il danno morale, ma anche altre componenti. Pertanto che vittima non possa provare una sofferenza morale non esclude l'esistenza d'un danno risarcibile, rappresentato dalla perdita della vita in sé.

Il danno, in conclusione, non è la sofferenza, ma la perdita di un bene: e siccome la vita è un bene, la sua perdita va risarcita.

Il relatore ha concluso che "negare il risarcimento del danno da perdita della vita è contro un elementare senso di giustizia".

#### **4. Replica pres. Preden.**

Il pres. Preden, intervenendo dopo la conclusione dell'intervento del prof. Bianca, ha voluto precisare che a suo avviso non è concepibile una sofferenza morale o psichica da parte della vittima se lesioni che versi in coma o comunque in stato di totale incoscienza.

#### **5. Intervento del prof. Nicolò Lipari.**

5.1. Il prof. Lipari, dopo avere ricordato come quello del danno non patrimoniale sia un problema che investe le categorie generali del diritto civile, ha compiuto un *resumé* del dibattito sul danno da perdita della vita.

Secondo l'orientamento prevalente, vita e salute sarebbero beni ontologicamente diversi (teoria, ha ricordato il relatore, che si fonda su concezioni filosofiche, quali la

tesi del "tetrafarmaco" di Epicuro<sup>1</sup>); al danno da perdita della vita non si possono perciò applicare i meccanismi creati per risarcire il danno biologico; il danno non patrimoniale non è dunque risarcibile perché non si può trasferire all'erede quel che il *de cuius* non ha acquistato; infine, la morte non è un danno per il morto.

Un contrapposto orientamento, invece, ritiene che la morte costituisca la massima lesione del diritto alla salute, e non può restare senza tutela risarcitoria. Esso replica poi all'affermazione secondo cui "*non si può trasmettere agli eredi quel che ancora non si è acquistato*" sostenendo che il decesso è pur sempre conseguenza d'una lesione della salute, e quindi è sempre immaginabile l'esistenza d'uno spazio temporale tra la lesione della salute e la morte, e di conseguenza vi sarebbe sempre il tempo perché la vittima possa acquistare il credito e trasmetterlo agli eredi.

5.2. Così riassunto il quadro dei contrapposti orientamenti, il prof. Lipari ha esposto la tesi che il problema del danno da perdita della vita sia un problema di "categorie giuridiche": per l'esattezza sia un problema per la cui soluzione è necessario che i giuristi si affranchino da categorie giuridiche obsolete ed inadeguate, e ne creino di nuove.

Il relatore è quindi passato ad illustrare questa tesi, muovendo dal rilievo che i giuristi sono generalmente convinti che la categoria giuridica la quale determina l'indirizzo da essi seguito sia un dato oggettivo, esistente *in rerum natura* come il fatto da qualificare, così che il l'interprete debba solo collocare il fatto nell'una o nell'altra categoria giuridica.

In realtà - ha proseguito il relatore - così non è, perché l'interprete non deve solo accertare i fatti concreti, ma deve anche creare le categorie astratte per inquadrarli. In genere non ci si accorge di questo fenomeno, perché si usano categorie giuridiche vecchissime, cui si è abituati e che si percepiscono come naturali.

Una dimostrazione di questo fenomeno è rappresentata proprio dalla giurisprudenza sul danno non patrimoniale: il danno biologico è infatti una categoria di fonte giurisprudenziale; allo stesso modo l'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale compiuto dalla sentenza n. 8827 del 2003<sup>2</sup> della S.C. rappresenta un processo di emersione di una nuova categoria qualificante, il quale a sua volta è passaggio necessario del processo applicativo del diritto.

---

<sup>1</sup> Secondo la quale la morte non un male, perché sino a quando l'uomo è in vita, essa non è presente e dunque non ci si può dolere di essa; per contro quando l'uomo sia morto, non più esistendo egli non può ricevere alcun pregiudizio.

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. III, 31-05-2003, n. 8827, in Foro it., 2003, I, 2273.

La giurisprudenza, in tal modo, ha così capovolto la prospettiva tradizionale: dalla tesi della tipicità del danno non patrimoniale si è passati all'opposta tesi della atipicità del danno.

5.3. Ciò premesso in generale, il relatore è quindi passato ad esaminare quali sono gli schemi concettuali che condizionano le soluzioni sul danno da perdita della vita, ammonendo che essi non devono essere considerati degli "*a priori*", perché tra fatto e diritto esiste una relazione logica, non cronologica.

A tal riguardo il prof. Lipari ha espresso l'opinione che la giurisprudenza, sul problema del danno da perdita della vita, sia rimasta schiava di schemi concettuali vecchi, rappresentati in particolare da due opinioni definite "postulati":

- (a) il postulato della soggettività, e cioè l'opinione che il soggetto esista prima ed a prescindere dai modi in cui l'ordinamento giuridico lo assume a punto di riferimento delle proprie qualificazioni;
- (b) il postulato della coincidenza tra vittima del danno e titolare del diritto al risarcimento.

5.4. Con riguardo al primo postulato, il relatore ha osservato come, in un contesto in cui la tutela risarcitoria è accordata in base a specificità individuali legate alla persona, vi è una misura di arbitrio o apriorismo nell'assumere che il soggetto esiste prima dei modi in cui l'ordinamento lo assume a punto di riferimento delle sue qualificazioni. Il soggetto di diritto è infatti una "sintesi degli effetti" dell'ordinamento gli attribuisce. Ora, la distruzione della vita umana non è soltanto un danno per la vittima, ma costituisce un'offesa al suo nucleo familiare, ed un costo per la società. E' dunque un mero schematismo concettuale (il quale però influenza la soluzione del problema) ridurre la lesione del bene protetto solo al primo profilo, attribuendo il valore della vita solo al soggetto vivente.

Nel sistema della legge beni e soggetti sono complementari (si pensi ai casi delle universalità o delle fondazioni). Occorre allora chiedersi se non possa in ipotesi ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei diritti, debba essere intesa come un vero e proprio "bene" quando viene distrutta, risultando così non riconducibile ad un titolare, ma meritevole di tutela nell'interesse della collettività.

In questo modo si supererebbe il paradosso per cui in sede penale l'omicidio è reato più grave delle lesioni personali, mentre in quella civile si risarcisce il danno alla salute

ma non la perdita della vita, come se quest'ultima interessasse solo il titolare, e non l'intera collettività.

Nello sviluppare l'argomento, il relatore ha tenuto a precisare che la tutela della vita in termini oggettivi non è antitetica rispetto alla tutela in termini soggettivi: ad esempio, anche il diritto al nome è un interesse generale, sebbene solo il titolare lo può tutelare.

Se dunque la vita è un interesse generale, ha concluso il relatore, non si vede perché la perdita di esso non debba essere risarcita. Quando dunque si sostiene (e lo si fa solo per la forza costruttiva e condizionante di categorie tradizionali) che non è concepibile l'acquisizione di un diritto da parte di chi muore, si opera entro schemi che non sono gli unici possibili.

In questo modo il problema viene aggirato ma non affrontato, quando si trasferisce il danno per la perdita della vita sul piano della sofferenza per la lucida agonia: si tratta di un salto logico, che sposta il danno non patrimoniale su altro versante per garantirne la risarcibilità.

Soluzioni come quella del "danno da lucida agonia", tuttavia, finiscono ad avviso del prof. Lipari per aggirare un punto nodale: la morte è un danno per la persona ed un costo per la società, al quale deve corrispondere un risarcimento capace di trasmettere ai consociati il disvalore dell'uccisione e la deterrenza della reazione dell'ordinamento.

E', pertanto, riduttivo e distorsivo ridurre il problema della risarcibilità della perdita della vita al problema della soggettività.

La soggettività oggi è un criterio di verifica *a posteriori* della funzionalità della legge, mentre la morte della persona ben può essere pensata come un fatto che trascende gli interessi del singolo. Anche nel diritto dell'Unione europea, del resto, la soggettività è sempre come qualificazione giuridica *a posteriori*.

Insomma, il diritto soggettivo non è attribuito in astratto, ma in funzione della condizione del suo titolare: sicché nel momento di massima crisi del formalismo giuridico riemerge la tesi di Kelsen secondo cui la situazione giuridica soggettiva è oggetto, e non soggetto, della tutela.

5.5. Il prof. Lipari è quindi passato ad illustrare la critica al secondo dei "postulati tradizionali" a suo avviso posto a fondamento della tesi che nega la risarcibilità del danno da perdita della vita, e cioè "*l'assimilazione tra punto oggettivo di incidenza del danno e titolare del diritto al risarcimento*".

Secondo il relatore, titolarità del diritto e titolarità della tutela non debbono necessariamente coincidere: lo dimostra la disciplina del diritto dei consumatori, la quale prevede una "radicale dissociazione" tra diritto e azione. Perché dunque - si è chiesto il relatore - limitare un'ottica di questo tipo alla sola sfera dei consumatori? Perché non ammettere che la tutela della vita, riguardando l'intera collettività, faccia sì che la distruzione di essa imponga al responsabile un risarcimento?

5.5. Il prof. Lipari ha concluso il suo intervento ammonendo che *"giustificare soluzioni sulla base di categorie classificatorie preconfezionate è ingiustificato e ambiguo quando si tratta di affrontare problemi nuovi"*. Sarà dunque compito del giurista mettere in discussione gli schemi tradizionali, modificandoli e creandone di nuovi. La giurisprudenza, del resto, ha già battuto questa strada allorché ha creato in passato nuove voci di danno come quella del danno biologico, che hanno rotto sedimentazioni tradizionali. Oggi pertanto è giunto il momento, ad avviso del relatore, di *"compiere un passo ulteriore ed esplicito"* in questa direzione.

## **6. Intervento del giudice costituzionale Mario Rosario Morelli.**

6.1. Anche il pres. Mario Rosario Morelli, come i relatori che l'hanno preceduto, ha esordito riconoscendo che il danno da perdita della vita, nell'attuale diritto vivente, non è ammesso: si è dunque chiesto se vi sia spazio per superare gli argomenti che si oppongono alla sua risarcibilità.

Questi argomenti sono molti: il più forte è come possa pretendere di essere risarcito chi non esiste più quando viene ad esistenza il danno.

Questo argomento tuttavia non è risolutivo, perché chi perde la vita non perde la capacità: capacità si acquista con la nascita, ma non si perde con la morte. Nella previsione di cui all'art. 300 c.p.c., ad esempio, il defunto resta parte del processo sinché la sua morte non venga dichiarata. Dunque non è anomalo che l'ordinamento preveda una "ultrattività" della capacità giuridica.

Un secondo argomento posto a fondamento della tesi negazionista è che il risarcimento del danno da perdita della vita non avrebbe funzione compensativa: anch'esso tuttavia è superabile, perché tiene conto solo dell'ottica della vittima, ma non dell'autore dell'illecito. Anche se la vittima muore, resta in vita il responsabile, e nei confronti di quest'ultimo il risarcimento assolve comunque una funzione giuridicamente rilevante, anche se la si voglia definire "sanzionatoria".



6.2. Detto dunque delle pecche della concezione tradizionale, il pres. Morelli è passato ad esaminare le ragioni che a suo avviso consentirebbero invece la risarcibilità del danno da perdita della vita.

In linea generale, ha osservato il relatore, la responsabilità sorge quando vi sia una condotta violativa di una regola, che leda un interesse protetto. Or bene, mentre una volta si riteneva che la lesione dell'interesse protetto non fosse sufficiente per esigere il risarcimento (il relatore ha ricordato, al riguardo, le vicende del danno da lesione del diritto di credito e del danno da lesione di interessi legittimi), a partire dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale si è affermata invece la diversa opinione secondo cui "danno" è lesione di interesse (e cioè "danno-evento"), e tanto basta per invocarne la risarcibilità.

Vi è dunque una aperta contraddizione tra il proclamare da un lato il diritto alla vita inviolabile, e dall'altro negare che la sua violazione abbia conseguenze risarcitorie.

La lesione di un diritto della persona, invece, costituisce un danno *in re ipsa*, risarcibile in base al combinato disposto degli artt. 2 cost. e 2059 c.c..

Né questa conclusione può essere validamente contrastata con i principi affermati dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994, la quale come noto abbandonò la tesi della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza. Quella sentenza, infatti, ad avviso del relatore fu "ambigua", perché non tenne conto del fatto che se c'è stata lesione di un diritto, per forza c'è già stato un pregiudizio. Pretendere, invece, che questo sia risarcibile solo se dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio ulteriore significa introdurre una soglia di risarcibilità.

Infine, il pres. Morelli ha tenuto a precisare che a suo avviso la tesi del danno-evento non incentiva affatto le domande bagatellare o pretestuose (c.d. *floodgate argument*), perché nel nostro ordinamento l'art. 2 cost., oltre a riconoscere i diritti della persona, ne sancisce anche i doveri, e tra questi rientra il dovere di solidarietà, che è dotata di efficacia diretta verso tutti i cittadini (c.d. *Drittwirkung*). E poiché il dovere di solidarietà comporta l'obbligo di tolleranza di altrui invasioni minime nella propria sfera giuridica, tanto basta a togliere rilevanza al timore del "*floodgate argument*". Infatti prima di potere qualificare la lesione rilevante in termini di "illecito", sarà necessario accertare che ci sia stato almeno un certo grado di invasione della sfera giuridica altrui. Dunque quel che rileva è l'entità della lesione (evento), non l'entità del danno). Ma se la lesione del diritto c'è stata ed è rilevante, il danno è *in re ipsa*.

## **7. Intervento del prof. Pietro Rescigno.**

7.1. Il prof. Rescigno ha innanzi tutto ricordato come sia merito della giurisprudenza della S.C. l'aver arricchito e ammodernato il diritto della responsabilità civile.

Ha, poi, concordato col prof. Lipari sul fatto che le categorie giuridiche siano relative (è vero, infatti, che la capacità del soggetto si proietta anche *post mortem*), e ritenuto "equilibrata" la soluzione data dalla S.C. al problema del c.d. danno tanatologico.

Entrando *in medias res*, il prof. Rescigno ha espresso riserve sulla tendenza ad accentuare più del dovuto il ruolo della persona nel diritto privato (c.d. "depatrimonializzazione" del diritto privato). Ai giudici, infatti, si chiede sì di riconoscere i valori non patrimoniali della persona, ma sempre e solo affinché siano soddisfatti sul piano del patrimonio nel caso di lesione, perché questo è il fondamento delle relazioni sociali. Per contro, insistere sull'art. 2 cost. e sul dovere di solidarietà, oppure sul "valore collettivo" della perdita di una vita umana, significa sì spostarsi su un piano elevatissimo, ma non è questa la via che il giurista deve percorrere per dare senso e risposta al problema del danno.

7.2. Il prof. Rescigno ha quindi ricordato come fu il positivismo tedesco di fine Ottocento a elaborare un c.d. "diritto dei morti", ed a concepire forme di tutela *post mortem*. Fu una stagione di studi interessante, ma più filosofica che giuridica, che si spiegava con l'influsso del positivismo e la sua tendenza ad una completa classificazione di tutto lo scibile umano. A quell'epoca, ad es., si discuteva se il provvedimento di assegnazione di alcuni cadaveri ad una università, perché fossero oggetti di dissezione, fosse compatibile col principio generale che riconosceva a tutti la dignità: e la giurisprudenza risolve il caso affermando che anche il progresso della scienza, consentito dagli studi sui cadaveri, era un interesse della collettività, e il provvedimento di assegnazione di quei cadaveri non aveva leso il diritto dell'uomo alla dignità.

7.3. Il relatore ha quindi formulato riserve sulla formula del "danno *in re ipsa*": tale formula, secondo il prof. Rescigno, sarebbe autoreferenziale: si giustifica per se stessa, ma è un'affermazione di principio non sorretta da argomenti del tutto appaganti.

7.4. Il prof. Rescigno ha quindi osservato che la morte può essere considerata come fenomeno o come processo, e che per risolvere il problema del danno da perdita della vita occorre liberarsi delle tentazione di cercare sempre e comunque il "momento

ereditario", e cioè l'idea che il diritto al risarcimento del danno debba essere entrato nel patrimonio della persona defunta.

Ha, quindi, sostenuto che la formula tradizionale secondo cui il risarcimento avrebbe una funzione satisfattiva merita di essere conservata, mentre non sarebbero ammissibili nel nostro ordinamento risarcimenti con funzione punitiva, pur riconoscendo che ove un giorno si arrivasse ad ammettere una funzione punitiva del risarcimento, ciò non sarebbe sconvolgente: la responsabilità civile infatti si evolve continuamente, e le sue varie funzioni possono cumularsi od integrarsi.

## **8. Interventi del pubblico.**

8.1. Al termine dei lavori hanno preso la parola alcuni dei presenti, formulando osservazioni sul tema oggetto del dibattito.

8.2. E' intervenuto il presidente **Giovanni Battista Petti**, il quale ha dato notizia che il tema del danno da perdita della vita e dei criteri di liquidazione del danno c.d. tanatologico è stato esaminato *funditus* dalla recente sentenza della Terza Sezione 11 ottobre 2012 n. 17320.

Ha quindi affermato che, per la giurisprudenza della CEDU, è iniquo un termine di prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno. Si è chiesto quindi se sia compatibile con la CEDU l'orientamento che esclude il diritto al risarcimento nel caso di morte immediata della vittima di lesioni, perché in questo caso l'effetto sarebbe quello di una "*prescrizione immediata*" del diritto al risarcimento.

Ha quindi sollecitato uno sviluppo della cultura dei diritti umani, al fine di procedere alla revisione delle categorie di danno, ed ha auspicato che il danno da morte venga liquidato nella misura massima prevista dalle tabelle di riferimento predisposte dal tribunale di Milano.

8.2. Ha preso quindi la parola il prof. **Adolfo Di Majo**, il quale ha sostenuto che sul tema del danno da morte si contrappongono due diverse visioni: una "alta", di fondamento filosofico-sociale, la quale lo ammette, e l'altra "civile", la quale invece lo nega fondandosi sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza.

Ad avviso del prof. Di Majo, il problema in esame è sorto quando dalla nozione tradizionale di "danno morale" si è passati ad una nozione ampia di danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le lesioni di diritti della persona. In questo modo quel che una volta si chiamava "danno-evento" è diventato un "danno-conseguenza",

e quel che una volta si chiamava "danno conseguenza" è diventato un "pregiudizio" (morale, parentale, biologico).

In questo modo si è prospettata la risarcibilità del danno esistenziale, che è diventato un pregiudizio, risarcibile se derivante dalla lesione di un diritto fondamentale.

E' tuttavia rimasto irrisolto il problema del danno da morte, e si è cercato di dare una soluzione a tale problema in modo inappagante, ricorrendo all'*escamotage* della durata dell'agonia (che è un dato ambiguo) o alla conservazione della coscienza tra le lesioni e la morte (che è un dato oggettivamente non accertabile).

Nel c.d. di danno da morte, ha proseguito l'interventore, una ipotesi di danno vero e proprio sfugge. Qui c'è una lesione di un diritto fondamentale che va riparata e sanzionata, ma al di fuori di una logica risarcitoria. La logica risarcitoria regge quando possiamo delineare le conseguenze dannose, e in caso di morte non abbiamo conseguenze dannose. Dunque occorre prevedere non un risarcimento, ma una *riparazione* in denaro.

8.3. Ha preso poi la parola il pres. **Alfonso Amatucci**, il quale ha espresso varie perplessità sulla risarcibilità del danno da perdita della vita.

Secondo l'interventore, riconoscere il danno da perdita della vita in capo al defunto non è un modo più "moderno" di tutelare la vita, di quanto non sia riconoscere il risarcimento in capo ai congiunti. C'è infatti una differenza ontologica fondamentale tra il risarcimento del danno che precede la morte e il danno da morte. Il problema dunque non è se spetti o meno il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita, ma se l'elemento oggettivo di attenzione dell'ordinamento debbano essere i congiunti piuttosto che gli eredi.

Se così è, non vale la pena - ha proseguito il pres. Amatucci - creare nuove categorie giuridiche. Il diritto serve a soddisfare bisogni, e dunque basterebbe aumentare la misura del risarcimento per i congiunti.

Negare il risarcimento del danno da perdita della vita, poi, non significa affatto affermare che il diritto vita non sia primario. Del resto a nessun miglior assetto si perverrebbe sul piano della tutela risarcitoria, se si ammettesse la risarcibilità del danno da perdita della vita: l'unico risultato concreto sarebbe quello di ridurre i diritti dei congiunti a favore degli eredi, se diversi.

8.4. Ha preso la parola, infine, il pres. **Federico Roselli**, anch'egli esprimendo perplessità sulla tesi della risarcibilità del danno da perdita della vita. Secondo il pres.

Roselli, in particolare, qualsiasi intervento nel campo della responsabilità civile deve essere sempre bilanciato con i costi dell'impresa e con il diritto costituzionalmente garantito all'esercizio dell'impresa. E l'affermazione della risarcibilità del danno da perdita della vita esporrebbe l'imprenditore ad enormi costi aggiuntivi, non coperti dagli assicuratori sociali e per i quali sino ad oggi non era concepibile alcuna forma di copertura assicurativa privata, non essendo ritenuto quello in esame un danno risarcibile.